

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

t.10

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **14**

DEL **04/04/2023**

Oggetto:

**Determinazione Addizionale Comunale Irpef anno 2023.**

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 19:00 nella Sala Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1) Sindaco	TREVENZOLI DANIELE	Presente
2) Vice Sindaco	FORMOSO MARIA TERESA	Presente
3) Consigliere	TAVELLA CHRISTIAN	Presente
4) Consigliere	ESPOSITO LUCIANA	Presente
5) Consigliere	FORMIGARI RICCARDO	Presente
6) Consigliere	ROLLI CAROL	Presente
7) Consigliere	VIVIANI FEDERICA	Presente
8) Consigliere	VACCARI GIACOMINI MATTIA	Presente
9) Consigliere	GIACOMINI GUIDO	Presente
10) Consigliere	BASSANI LORIS	Presente
11) Consigliere	POCHESCI ALDINA	Presente

Presenti: **11** Assenti: **0**

Presiede il Sig. TREVENZOLI DANIELE

Assiste il Segretario Comunale Sig. COPPOLA DOTT.PAOLO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

Oggetto:

Determinazione Addizionale Comunale Irpef anno 2023.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, illustra brevemente il punto, rifacendosi alla documentazione in atti spiegando come non venga cambiato nulla, rimanendo inalterata l'aliquota con una esenzione per i redditi inferiori a 12.000,00 euro preannunciando che per il prossimo esercizio si valuterà la fattibilità di una possibile rimodulazione.

Il Sindaco, constatata l'assenza di interventi, pone pertanto in votazione il punto, che viene approvato alla unanimità dei presenti: analoga votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" TUEL, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Visto l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art. 172, comma 1, lettera c), del D. lgs. n. 267/2000 TUEL, che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

Visto l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, n. 448, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii., e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Rilevato che per l'esercizio 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennio 2023-2025 è stato prorogato al 30/04/2022, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della L. n. 197/2022;

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

Richiamate la normativa in merito all'addizionale comunale IRPEF, come di seguito:

- in attuazione della delega prevista dall'art. 7, comma 3-bis, della Legge 59/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della L. n. 449/1997, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 360/1998, è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF), a decorrere dal 01.01.1999;
- come indicato anche dalla relazione governativa al D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
  - un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2),
  - un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);
- l'articolo 1, comma 3, del sopracitato D. Lgs. 360/1998, stabilisce che *"i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni nella Gazzetta Ufficiale, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali"*;
- la L. n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) ha disposto il blocco degli incrementi alle addizionali comunali all'Irpef;
- che l'art. 2 c. 21 della L. n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) ha confermato tale disposizione per l'anno 2004;
- la L. n. 311/2004, (Legge Finanziaria 2005) ha confermato il blocco, ma con la possibilità di incrementare l'addizionale comunale fino allo 0,1% per quei comuni che non l'avevano ancora applicata;
- sulla base del comma 142 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), sostituendo il comma 3 dell'art. 1 del suddetto D. Lgs. n. 360/1998, è stata data facoltà ai comuni di incrementare l'aliquota fino allo 0,8 per cento, previa approvazione di un apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 446/1997, nonché di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, convertito con la L. n. 126/2008 e l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito con la L. n. 133/2008, hanno sospeso il potere degli Enti Locali di aumentare i tributi, le addizionali, le aliquote ovvero di maggiorare le aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato;
- l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, ha ripristinata, a partire dal 1.01.2012, la possibilità di incrementare l'addizionale Irpef comunale fino allo 0,8%;

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

- dal 2019 non è più prevista la proroga per il blocco dei tributi comunali e pertanto è stato possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art 1, comma 444 della L. n. 228/2012, che dispone che *“al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2»* ;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Preso atto che:

- l'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. 360/98, così come sostituito dal comma 142 lettera c) della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) dispone che la sopramenzionata addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota, stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986;
- l'addizionale IRPEF è dovuta in presenza di un reddito imponibile e non è dovuta qualora per lo stesso anno non sia dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'articolo 13 comma 16 del D.L. n. 201/2011 con cui si attribuisce ai comuni la possibilità di diversificare le aliquote utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini IRPEF;

Considerato che:

- il comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 ha modificato gli scaglioni di reddito previsti ai fini IRPEF;
- il Comune di Villimpenta ha scelto di non diversificare le aliquote sulla base degli scaglioni della L. n. 234/2021, in quanto ha optato per la facoltà di stabilire un'aliquota ordinaria;

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

Considerato, altresì, che la Legge finanziaria 2007 ha riconosciuto ai comuni la facoltà di introdurre una soglia d'esenzione del tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali", vale a dire che l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore al limite stabilito dal Comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 24.03.2007 e modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 14.03.2008 per introdurre l'art. 3 che prevede l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per i contribuenti con un reddito inferiore a € 12.000,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2022, con la quale la percentuale di addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata confermata in 0,8 per cento, mantenendo l'esenzione per i redditi inferiori a € 12.000,00, quest'ultima stabilita ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF introdotto con la deliberazione del C.C. n. 9 del 14.03.2008;

Considerato quanto disposto dal comma 3 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 175/2014, che recita: *“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”*

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 1 c. 142 – 143 e 144 della L. 296/2006;

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

PRESENTI e votanti n.11, con voti favorevoli n. 11 astenuti e contrari nessuno resi in forma palese per alzata di mano,

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di confermare per l'anno 2023 la percentuale di addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pari allo 0,8 per cento, da applicarsi secondo il regolamento vigente e l'esenzione per i redditi inferiori a € 12.000,00, come riassunto nella tabella sottostante:

aliquota unica	soglia di esenzione
0,8%	€ 12.000,00

2. Di indicare, nel bilancio di previsione che si approva in questa sede, una previsione di entrata nella somma di € 211.300,00 stimata sulla base delle entrate e degli imponibili degli anni precedenti;
3. Di invitare il Dipendente Responsabile dell'Ufficio Finanziario a provvedere a tutti gli adempimenti utili per l'esecutività della presente delibera;
4. Di dare atto che:
  - ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Guerra Ombretta;
  - sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione del PTPC 2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 28.04.2022 e inglobato nel PIAO approvato con la delibera della Giunta Comunale n. 67 del 22/09/2022, recante ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";
  - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;

# **COMUNE DI VILLIMPENTA**

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

- il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente,
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

Visto il quarto comma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI e votanti n.11, con voti favorevoli n. 11 astenuti e contrari nessuno resi in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

# COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta  
C.F.00389360207

## ORIGINALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### AREA DI COMPETENZA

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### Determinazione Addizionale Comunale Irpef anno 2023.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

*"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.*

*2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

*3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: <b>PARERE FAVOREVOLE</b>  Il Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 22-03-2023
---	---

<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: <b>PARERE FAVOREVOLE</b>  Il Responsabile Area Contabile Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 22-03-2023
--	---

DATA DELLA SEDUTA	ORDINE DEL GIORNO	VERBALIZZANTE
Martedì 4 Aprile 2023	1	IL SEGRETARIO COMUNALE Coppola Dott.Paolo

(X)	DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	<b>DELIBERAZIONE N. 14</b>
-----	---------------------------------------	----------------------------

